Consiglio Nazionale Economia e Lavoro



0001575-06/12/2017-CNEL-CNEL-P





ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato CNEL), con sede in Roma, viale David Lubin 2, nella persona del suo Presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

l'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (di seguito denominata ANPAL), con sede in Roma, via Fornovo 8, nella persona del suo Presidente prof. Maurizio Del Conte, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale (art. 99 della Costituzione) che ha tra le proprie attribuzioni quella di contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna la contrattazione collettiva nei settori pubblico e privato, sia a livello nazionale che decentrato;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 predispone e approva rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato

Mr Mile





del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte e favorendone l'elaborazione univoca;

- l'ANPAL, in base al decreto istitutivo (decreto legislativo 14 settembre 2015,
 n. 150) e al proprio statuto, è soggetto sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio;
- l'ANPAL coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dalla Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro;
- il CNEL e l'ANPAL hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale per la realizzazione di approfondimenti sui temi di comune interesse nel campo del mercato e delle politiche del lavoro, nonché della contrattazione collettiva;
- il CNEL e l'ANPAL, anche tenendo conto dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali in ambiti di interesse comune, intendono potenziare le sinergie fra Istituzioni e Organismi pubblici diversi, nonché la condivisione delle rispettive esperienze e delle informazioni elaborate, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni;

fr lll





CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE CHE

Articolo 1

(Generalità)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione interistituzionale.

Articolo 2

(Finalità)

Il presente Accordo interistituzionale ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e l'ANPAL sui temi di analisi del mercato del lavoro italiano e della contrattazione collettiva ai diversi livelli. Tale collaborazione sarà finalizzata a realizzare approfondimenti tematici sull'assetto del mercato del lavoro configurato dalle più recenti riforme. L'attività sarà avviata con specifico riferimento alle evidenze empiriche rilevabili sul funzionamento dei meccanismi di decontribuzione in termini occupazionali, all'analisi dei flussi in entrata e in uscita dal mercato con confronti di genere e inter-generazionali, agli effetti dei vantaggi fiscali sulla contrattazione aziendale espressi in termini di produttività. La collaborazione potrà svilupparsi anche al fine della predisposizione dell'annuale edizione del rapporto CNEL sulle dinamiche e sulle caratteristiche del mercato del lavoro e secondo ulteriori specifici obiettivi di comune interesse.

July Wh





Articolo 3

(Modalità di attuazione)

In esecuzione del presente Accordo le Parti costituiranno, entro il termine di due settimane dalla sua sottoscrizione, un gruppo di lavoro congiunto composto da sei rappresentanti del CNEL e dell'ANPAL (tre per ciascuna delle Parti), attraverso il quale definire, disciplinare e calendarizzare le attività derivanti dall'Accordo stesso, allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 2.

Il gruppo di lavoro predisporrà un programma esecutivo di attività entro il termine di un mese dal suo insediamento. Tale programma sarà approvato dalle due Parti, secondo i rispettivi ordinamenti e procedure.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti.

La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture del CNEL e le strutture dell'ANPAL, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti previo accordo tra le Parti medesime. In particolare, per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo ciascuna delle Parti si avvarrà delle proprie risorse professionali, strumentali e economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

MILL





Articolo 5

(Durata e modifiche dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per analogo periodo qualora non intervenga recesso di una delle Parti, da comunicarsi in forma scritta con preavviso di tre mesi.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

Articolo 6

(Diffusione dei risultati)

Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso annunci sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti all'uopo efficaci. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e l'ANPAL.

La diffusione dei risultati dell'attività congiunta sarà regolamentata dalle parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini istituzionali e previa opportuna intesa,

Wh





i risultati delle attività svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte alla riservatezza.

Roma, 6 dicembre 2017

per il CNEL il Presidente prof. Tiziano Treu per l'ANPAL
il Presidente
prof. Maurizio Del Conte

Mulllih